



## TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

Decreto n° 104 /2022

Il Presidente,  
visto il decreto n. 87 del 5 maggio 2022 avente ad oggetto il provvedimento organizzativo di ordine generale relativo alla trattazione scritta delle udienze civili;  
rilevato che in relazione a detto decreto sono state richieste modifiche e suggerite variazioni dai Magistrati e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme;  
rilevato che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme ha richiesto un differimento dell'entrata in vigore di detto provvedimento, fissata attualmente per il 6 giugno 2022;  
rilevato che nulla osta, anche per motivi di opportunità e per una migliore comprensione della disciplina in oggetto, all'accoglimento di detta richiesta con breve differimento del relativo termine di entrata in vigore;  
rilevato che vanno tuttavia formulate le seguenti considerazioni in fatto ed in diritto:

- A) Il decreto di fissazione dell'udienza cartolare deve ritenersi, ai sensi di legge, di esclusiva, discrezionale ed unilaterale decisione del giudicante;
- B) Non è ancora prevista, in questa fase, un'interlocuzione con le parti processuali essendo nella specie assicurato il contraddittorio in forma differita, con diritto delle parti, singolarmente o congiuntamente, a richiedere in tempi congrui, finalizzati alla migliore organizzazione dei servizi, la trattazione in presenza, restando ancora salva la facoltà per il giudice di aderire a detta interpretazione, anche se di norma il giudicante recepisce l'indicazione delle parti;
- C) E', dunque, certamente consentito un provvedimento organizzativo generale che detti indicazioni di massima sulla disciplina in oggetto, essendo indispensabile esclusivamente il rispetto del criterio di ordine generale, dettato dalla normativa di fonte primaria, secondo cui *"E' disposta la trattazione scritta nel caso in cui non sia ritenuta necessaria la presenza personale delle parti o dei loro difensori"*;
- D) Un tale provvedimento si propone di contrarre significativamente il numero degli adempimenti di cancelleria, essendo allo stato assai numerosi i decreti con i quali il giudice dispone la trattazione scritta che vanno autonomamente scaricati dalla cancelleria ed inseriti nel fascicolo telematico, ragion per cui appare opportuno che il provvedimento organizzativo, da ritenersi **indifferibile**, venga emesso in tempi ragionevolmente contenuti, con riserva di opportuna rimodulazione della data di entrata in vigore;

Per le motivazioni su esposte,

  
**IL PRESIDENTE**  
**Giovanni Garofalo**

DISPONE

la sospensione della data di efficacia del decreto n. 87 del 5 maggio 2022 fino all'emissione di nuovo decreto organizzativo da emettere preferibilmente entro e non oltre il 30 giugno 2022.

Si comunichi ai Giudici Togati ed Onorari, al personale amministrativo, compreso gli Addetti UPP, al locale COA, ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto di Corte d'Appello di Catanzaro e del distretto di Corte d'Appello di Reggio Calabria, al Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro.

Si pubblichi il presente provvedimento sul sito Web del Tribunale di Lamezia Terme e, tramite COA, sul sito Web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme.

Lamezia Terme 1.6.2022

**IL PRESIDENTE**  
***Giovanni Garofalo***

Il Presidente del Tribunale  
**Giovanni GAROFALO**